

Prot.:492474 /RU

TAR N. 2021 – 086

ISTITUZIONE DI UN DAZIO COMPENSATIVO DEFINITIVO SULLE IMPORTAZIONI DI FOGLI E NASTRI SOTTILI DI ALLUMINIO DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2170 DELLA COMMISSIONE

Roma, 22 dicembre 2021 - Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 458 del 22/12/2021 è pubblicato il Regolamento (UE) 2021/2287 della Commissione del 17 dicembre 2021 che istituisce, a decorrere dal 23 dicembre 2021, un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione, di spessore inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di peso superiore a 10 kg, attualmente classificati con i codici Taric 7607 1119 60 e 7607 1119 91, originari della Repubblica popolare cinese.

Dall'applicazione del suddetto sazio compensativo sono esclusi i seguenti prodotti:

- fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e inferiore o uguale a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg;
- fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico, di spessore uguale o superiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no;
- fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e inferiore o uguale a 0,018 mm, in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no:
- fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico, di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no.

Il dazio compensativo in questione, applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, è pari al 18,2 % (CADD C999), fatte salve le aliquote individuali ridotte previste per talune ditte produttrici, indicate, unitamente ai relativi codici addizionali Taric, nella tabella di cui all'art.1, punto 3, del Reg.to (UE) 2021/2287. L'applicazione delle summenzionate aliquote ridotte è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida che soddisfi i requisiti indicati nell'art. 1, punto 4 dello stesso regolamento. In mancanza di tale fattura, il dazio compensativo si applica nella misure prevista per tutte le altre società (18,2%).

Si fa inoltre presente che, per tener conto anche della contestuale imposizione del dazio antidumping istituito sugli stesso prodotti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2170 (cfr. Tar 2021-079 del 10/12/2021), il Regolamento (UE) 2021/2287 ha apportato alcune modifiche al predetto dazio antidumping, che andrà quindi riscosso con il dazio compensativo, così come più in dettaglio specificato all'art.2 dello stesso Regolamento (UE) 2021/2287.

Per maggiori informazioni si rimanda quindi alla consultazione del Regolamento (UE) 2021/2287 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud).